

Statuto sociale
Libera Scuola di Agricoltura Sinergica
"Emilia Hazelip"

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Ai sensi delle norme del codice civile in tema di associazioni e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata Libera Scuola di Agricoltura Sinergica "Emilia Hazelip" (di seguito indicata come Libera Scuola).

Articolo 2 - Sede, durata e scopi

La Libera Scuola ha sede in Marino (Roma) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con semplice delibera di assemblea.

La Libera Scuola ha durata illimitata.

La Libera Scuola può operare in Italia e all'estero,

La Libera Scuola è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

La Libera Scuola è apartitica, laica, le attività e le finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra donne e uomini e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

La Libera Scuola non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attenendosi ai principi di democraticità della struttura, elettività delle cariche associative, gratuità delle cariche sociali e svolge attività di promozione e utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, religiosa, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

La Libera Scuola si pone come obiettivi:

- diffondere e sperimentare il metodo di coltivazione denominato "Agricoltura Sinergica" così come ideato da Emilia Hazelip, maestra spagnola di agricoltura e Permacultura;

- mantenere vivo il suo messaggio etico e spirituale della cura di sé, degli altri e della Natura;

"L'ipnotismo culturale fa credere che la guerra sia la nostra sorte, ma fisiologicamente dà di cui abbiamo bisogno - la nostra natura profonda - è Pace, Amore, Solidarietà." [Emilia Hazelip]

- conservare e divulgare i materiali quali manoscritti e appunti autografi di Emilia Hazelip;

- informare e sensibilizzare al fine di promuovere l'autofertilità del suolo;

"L'agricoltura basata sull'autofertilità del suolo è l'agricoltura del futuro e la salvezza del pianeta" [Emilia Hazelip]

- e la valorizzazione delle colture agricole rustiche;

- incoraggiare la diffusione dell'"Agricoltura Sinergica" anche nella produzione agricola da reddito;

- stimolare la connessione fra attività agricole e relazioni umane;

- promuovere lo sviluppo della coscienza ecologica collettiva.

"Riconciliarci con la natura e sentirci in armonia, in equilibrio. Tornare ad essere figli di Gaia, predatori utili invece che parassiti distruttori del Pianeta" [Emilia Hazelip]

Articolo 3 – Attività di interesse generale

La Libera Scuola opera mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Le predette attività sono esercitate dall'Associazione in via principale ed in conformità alle finalità indicate al precedente articolo 2. Pertanto l'Associazione può:

- istituire luoghi fisici di conservazione e consultazione di materiali cartacei ed elettronici;
- realizzare attività editoriali e di produzione multimediale;
- organizzare eventi pubblici come seminari, workshop, laboratori, conferenze, ecc.;
- promuovere l'Agricoltura Sinergica nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- istituire una banca dei semi provenienti da Agricoltura Sinergica;
- istituire una Banca Dati delle realtà che applicano l'Agricoltura Sinergica;
- promuovere attività di rete e di scambi;
- favorire la creazione di orti condivisi come valorizzazione degli aspetti sociali e relazionali dell'Agricoltura Sinergica;
- formare e aggiornare i divulgatori;
- promuovere lo straordinario valore formativo dell'Agricoltura Sinergica nelle attività di educazione ambientale;
- mettere a punto e adottare un sistema di indicatori che consenta di valutare il raggiungimento degli obiettivi statutari;
- promuovere la ricerca e lo studio dell'Agricoltura Sinergica e degli effetti che apporta in termini di benessere psico-fisico, in ambito scientifico e universitario;
- valorizzare gli aspetti permaculturali della pratica dell'Agricoltura Sinergica promuovendo l'approccio progettuale e l'apprendimento attivo;
- adottare metodi decisionali e strumenti relazionali che ci permettano di rendere sinergica anche la comunicazione e la relazione. realizzare progetti sperimentali in ciascuno dei settori di attività di interesse generale elencati nel presente articolo;
- promuovere e partecipare alla costituzione ed allo sviluppo di attività di Enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;

Il tutto nei limiti di cui agli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Attività secondarie, strumentali e di raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dall'Assemblea.

L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell'ente. In particolare l'Associazione potrà:

- Promuovere e realizzare iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- Svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli dell'Associazione, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
 - o Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - o Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
 - o Stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - o Promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Articolo 5 -Risorse economiche e patrimonio

La Libera Scuola trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- dai contributi degli associati e dalle quote associative;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività;
- da iniziative promozionali;
- da rendite di mobili e immobili pervenuti alla Libera Scuola a qualunque titolo (compresa l'enfiteusi);
- da proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- da sovvenzioni, donazioni, eredità o lasciti di terzi o di associati, erogazioni liberali;
- da contributi di organismi internazionali, dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, di Enti Locali, Istituti di credito ed Enti in genere;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi verso terzi privati e pubblici;
- da proventi di cessioni di beni e prestazioni di servizi, derivanti da attività economiche svolte tramite prestazioni commerciali o agricole;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio investire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 5 - Prestazioni di lavoro

Ferma restando la prevalenza dell'attività di volontariato prestata dai soci, la Libera Scuola può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 6 - I soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono chiedere l'ammissione alla Libera Scuola tutte le persone maggiorenni che ne condividono gli scopi e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, accettano e intendono applicare attivamente gli articoli dello Statuto e del regolamento interno.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile, né in vita, né mortis causa.

L'adesione alla Libera Scuola è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è annuale e non è rivalutabile, né rimborsabile.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Nel rispetto del principio di parità di trattamento fra associati, i soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Onorari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Libera Scuola.

Possono essere soci Ordinari tutte le persone che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno e che condividano le finalità di cui agli art. 2 e 3.

L'Assemblea dei soci può riconoscere la qualifica di Socio Onorario a persone fisiche ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, con la loro opera, si ritiene abbiano concorso e contribuito in modo significativo a promuovere e a sostenere i valori, la vita ed i progetti della Libera Scuola. I Soci Onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali e ad essi è riservato il solo diritto di intervento in Assemblea.

La qualifica di Socio Onorario, si perde solamente per decesso, dimissioni o per espulsione o radiazione qualora le qualità morali venissero a mancare o nel caso di comportamenti che possano recare danno, direttamente o indirettamente, all'immagine e all'attività della Libera Scuola e/o dei suoi associati. I soci Onorari non possono in nessun caso superare il 5% del numero complessivo dei Soci dell'Associazione.

Articolo 7 - la domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, verificando la piena determinazione del richiedente e l'assenza di motivi ostativi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

I membri della Libera Scuola hanno tra loro uguali diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica.

I soci hanno diritto:

- a eleggere gli organi sociali;
- a essere eletti negli organi sociali;
- ad avere accesso a tutti i documenti prodotti dagli organi sociali;
- ad essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- a frequentare i locali dell'associazione;
- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- a concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- a svolgere il lavoro comunemente concordato
- a dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
- a recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

L'ammissione dei soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettura delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti, nonché il regolare versamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare e far osservare le deliberazioni prese dagli organi della Libera Scuola.

Il comportamento del socio deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza e rigore morale nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che verranno approvati.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per recesso volontario da comunicare per iscritto alla/al Presidente;
- per morte o estinzione giuridica;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per morosità nel versamento delle quote sociali;
- per esclusione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni/regolamenti degli organi della Libera Scuola, a una condotta in contrasto con i principi che regolano la vita della Libera Scuola o nel caso di comportamenti che possano recare danno, direttamente o indirettamente, all'immagine e all'attività della Libera Scuola e/o dei suoi associati.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo. In caso di mancata risposta del Consiglio Direttivo entro 60 giorni la richiesta si intende accolta.

L'esclusione o la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata tramite lettera, fax o e-mail all'interessato che potrà presentare ricorso entro 30 giorni all'Assemblea.

Articolo 10 - Gli organi sociali

Gli organi sociali della Libera Scuola sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la/il Presidente;
- la/il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 11 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberante della Libera Scuola. Essa è composta da tutti i soci ed è convocata dalla/dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico. Essa può inoltre essere convocata in qualsiasi momento la/il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa e che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Possono partecipare, senza diritto di voto, i soci iscritti da meno di tre mesi

E' ammessa la delega agli associati per la partecipazione all'Assemblea.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

Non è ammesso il voto per corrispondenza. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea è convocata tramite affissione della data di convocazione presso la sede della Libera Scuola o con lettera, fax, e-mail o consegna diretta controfirmata o altro mezzo idoneo che dia conferma dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno otto giorni prima della riunione. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Per la validità dell'Assemblea è prevista la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in proprio o per delega in prima convocazione, e 1/4 (un quarto) degli associati in proprio o per delega in seconda convocazione.

Articolo 12 – Compiti e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci si ispira a principi di inclusione, trasparenza e visibilità, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soci ai momenti decisionali. La Libera Scuola riconosce l'importanza della facilitazione per gestire i momenti di riunione e invita i suoi soci a ricercare un metodo decisionale orientato al consenso.

La Libera Scuola riconosce le Assemblee come un momento importante di ritualità collettiva. Chiede che esse tendano al confronto positivo e ripudia ogni dinamica comunicativa che sia portatrice di violenza e di limitazione dell'individuo.

Il regolamento dei lavori assembleari disciplina i processi decisionali che privilegino il raggiungimento di un consenso diffuso di tutti gli intervenuti ad una discussione. In ogni caso è facoltà del Presidente e del Consiglio Direttivo sottoporre una decisione alla votazione dell'Assemblea a maggioranza, secondo la valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo, qualora si debba deliberare su una delle seguenti materie:

- Approvazione del bilancio o rendiconto d'esercizio;
- Nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- Esclusione dei soci;
- Ogni altra materia per la quale sussistano scadenze impellenti o obblighi di legge.

In caso di votazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, fatti salvi quorum più alti definiti dal presente Statuto o dal Regolamento dei lavori assembleari.

Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. Che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le Assemblee sono di norma presiedute dal Presidente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:

- stabilire gli indirizzi e le direttive generali della Libera Scuola;
- deliberare sul rendiconto economico consuntivo predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti la Libera Scuola, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge ovvero sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- ratificare eventuali regolamenti; delibera sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dalla/dal Segretaria/o o, eventualmente, da una/un componente dell'Assemblea appositamente nominato dalla/dal Presidente.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ed un massimo di 9 (nove) eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Il numero preciso dei componenti viene stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione dei nuovi membri. Resta in carica per 3 (tre) esercizi.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'attuazione delle decisioni deliberate dall'Assemblea, per lo svolgimento dell'attività e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno le cariche direttive, fra le quali il/la Presidente ed il/la Vice Presidente;
- redige ogni anno il rendiconto economico-finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea;
- stabilisce l'importo della quota associativa o contributo annuo dovuto dai soci e le modalità e termini di versamento;
- elabora eventuali proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- redige eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sull'accettazione delle domande di ammissione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- delibera su contratti e accordi di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- conferisce procure sia speciali che generali per determinati atti o categorie di atti e attribuire deleghe;

- da idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati,
- ratifica e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
- delegare proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
- può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato tramite qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura della/del Presidente, almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio si ritiene validamente riunito anche senza regolare convocazione qualora sia presente la totalità dei componenti e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se risultano presenti, anche in teleconferenza, almeno i 3/4 dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera col Metodo del Consenso dei presenti. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri sino all'elezione del nuovo Consigliere, da svolgersi nella prima assemblea utile.

Nel caso in cui siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare o che gli stessi siano diventati meno di 3 il Consiglio decade ed il Presidente deve convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio.

Articolo 14 - La/il Presidente e Vicepresidente

Alla/al Presidente spetta la rappresentanza legale della Libera Scuola di fronte a terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre ella/egli:

- convoca le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- stipula convenzioni con altri enti o soggetti.

In caso di assenza o di impedimento del/la Presidente tutte le sue mansioni spettano al/la Vice-presidente. Il/la Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del/la Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del/la Presidente.

Al/la Presidente, in caso di necessità ed urgenza, competono poteri straordinari nella amministrazione, ma ogni suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo, da convocarsi al più presto. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il/la Presidente.

Articolo 15 – Presidente Onorario

La Libera Scuola può fregiarsi dell'elezione di una/un Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo, che sceglie tra i Soci Fondatori o soci ordinari che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità della Libera Scuola. Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro alla Libera Scuola.

La nomina viene ratificata dal voto favorevole dell'Assemblea ordinaria dei soci.

La/il Presidente Onorario rappresenta la Libera Scuola nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto a partecipare e proporre iniziative inerenti la vita associativa, nonché votare alle riunioni del Consiglio Direttivo, oltre che alle Assemblee dei soci.

La carica è a tempo indeterminato, ovvero decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Art. 16 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario di ogni esercizio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo per l'approvazione dell'Assemblea. In casi di particolare necessità, motivati dal Consiglio Direttivo, il rendiconto può essere presentato all'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 18 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo che è tenuto a metterli a disposizione entro 90 giorni. L'Associato ha facoltà di esaminarli in presenza di un Consigliere.

Articolo 19 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 - Norme finali e generali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.